

nistero dei lavori pubblici, entro due anni dall'apertura dell'esercizio, il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo avvertire la Camera che i primi tre commi di questo articolo furono testualmente riprodotti nella legge 9 luglio 1905 sulle ferrovie complementari. Cosicché di nuovo non vi è che l'aggiunta dell'ultimo comma.

Credo che si possa anche lasciare passare l'articolo così come è stato redatto, per quanto si abbia una disposizione, che sarebbe sancita da due leggi successive; ma ho voluto renderne consapevole la Camera, perchè decida se vuole o meno mantenere ferma questa ripetizione.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FERRARIS CARLO. L'onorevole ministro conosce l'origine di questa disposizione. Quando ho presentato questo progetto alla Camera il 23 giugno, non era ancora stata discussa la legge sulle complementari. Pochi giorni dopo fu discussa quella legge, ed allora proponemmo di stralciare i due articoli dalla legge già approvata dal Senato e d'inserirli in quella delle ferrovie complementari.

Ora a me pare che per l'organicità della legge sia opportuno lasciarli anche qui. Non importa che un articolo di legge sia identico in due leggi diverse.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Anche io ho espresso il medesimo avviso, ma non ho creduto di poter esimermi dal far osservare che avrebbe potuto sembrare un' anomalia riprodurre testualmente in due leggi diverse una identica disposizione d'ordine generale.

FERRARIS CARLO. L'articolo 15 della legge sulle ferrovie complementari, che corrisponde a questo articolo 3, ha una aggiunta opportuna.

FORTIS. Si può richiamare l'articolo della legge.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Si potrebbe dire: « Fermo il disposto dell'articolo 15 della legge 9 luglio 1905, il concessionario di una ferrovia sovvenzionata ecc., come all'ultimo comma ». (*Bene! — Conversazioni*).

FERRARIS CARLO. Mi sembra che la legge abbia un migliore organismo, rimanga più completa, se rimane intero questo articolo.

Avverto poi che la legge del 9 luglio 1905 finisce con queste parole: « È abrogato l'articolo 8 della legge del 4 dicembre 1902 ». E questa abrogazione è stata opportunissima.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Questa abrogazione rimarrebbe. (*Interruzione — Conversazioni*).

Non insisto. Si metta pure a partito l'articolo 3 come è proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 3 come è proposto dalla Commissione. (*È approvato*).

Art. 4.

L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all'articolo 270 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può opporsi alle diramazioni, purchè da stazioni o fermate, di altre ferrovie pubbliche, le quali, sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso, servano ad unirla ad altra ferrovia pubblica od a prossimi centri di popolazione, od altrimenti valgano ad allacciarla con porti e approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogniqualvolta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o sieno condizione di una concessione dal Governo.

L'esercente della ferrovia, alla quale è imposto il raccordo, dovrà eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni, del corpo stradale e della soprastruttura, che si rendessero necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti, non meno che l'adempimento di tutte quelle prescrizioni che saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle spese qui contemplate saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, è tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari o esercenti ne facciano